COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.4.2019
COM(2019) 204 final

2019/0099 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione delle Isole Salomone all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per l'approvazione, a nome dell'Unione europea (UE), dell'adesione delle Isole Salomone all'accordo di partenariato interinale tra l'Unione europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE.

Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per accordi di partenariato economico (APE) con i paesi ACP.

Il 30 luglio 2009 l'UE ha firmato l'APE tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra. L'APE è applicato a titolo provvisorio dallo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, dalla Repubblica di Figi e dallo Stato indipendente di Samoa rispettivamente dal 20 dicembre 2009, dal 28 luglio 2014 e dal 31 dicembre 2018.

L'articolo 80 dell'APE prevede la possibilità che altre isole del Pacifico aderiscano all'accordo. Di conseguenza il 4 giugno 2018 le Isole Salomone hanno presentato al Consiglio una richiesta di adesione all'APE congiuntamente a un'offerta di accesso al mercato. La Commissione ha valutato l'offerta e, previe modifiche, l'ha ritenuta accettabile. Di conseguenza ha concluso i negoziati a nome dell'Unione il 23 ottobre 2018.

La Commissione ha informato oralmente e per iscritto gli Stati membri dell'UE, tramite il Gruppo ACP del Consiglio, in merito al processo di adesione delle Isole Salomone. Anche il Parlamento europeo è stato informato tramite la sua commissione per il commercio internazionale (INTA). Il testo dell'offerta di accesso al mercato scaturita dai negoziati con le Isole Salomone è stato trasmesso alle due istituzioni il 20 novembre 2018.

Le modifiche tecniche dell'accordo necessarie per tenere conto dell'adesione devono ancora essere concordate dalle parti dell'APE (UE, Papua Nuova Guinea, Figi e Samoa).

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta attua l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE" o "accordo di Cotonou")[1].

L'adesione delle Isole Salomone all'APE tra UE, Figi, Papua Nuova Guinea e Samoa[2], che è un accordo commerciale asimmetrico compatibile con le norme dell'OMC, rafforza il quadro giuridico delle relazioni commerciali dell'UE con i paesi partner e facilita gli scambi commerciali reciproci. Integra inoltre le Isole Salomone nel regime di norme e istituzioni congiunte istituito dall'APE.

Secondo le proiezioni, nel 2021 le Isole Salomone dovrebbero uscire dalla categoria dei paesi meno sviluppati (PMS). Pertanto tre anni più tardi non beneficeranno più delle preferenze a titolo dell'iniziativa EBA ["Everything-But-Arms" ("Tutto tranne le armi")] dell'UE. A partire da tale data, alle esportazioni delle Isole Salomone nell'UE si applicherà il regime standard

[1] GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

[2] Decisione del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1).

del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) dell'UE, che tuttavia è meno generoso rispetto all'EBA. Al fine di mantenere il pieno accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi doganali e da contingenti, le Isole Salomone dovrebbero aderire all'APE in vigore tra UE, Figi, Papua Nuova Guinea e Samoa.

In attesa del completamento delle pertinenti procedure interne da parte di Figi, Papua Nuova Guinea e Samoa, è previsto che l'UE e le Isole Salomone applichino l'accordo a titolo provvisorio, a condizione che si notifichino per iscritto l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, dell'accordo.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo di partenariato economico contiene disposizioni in materia di sviluppo sostenibile (articolo 3), con le quali le parti ribadiscono che l'obiettivo dello sviluppo sostenibile deve costituire parte integrante delle disposizioni di detto accordo, conformemente agli obiettivi e ai principi fondamentali di cui all'accordo di Cotonou, in particolare dell'impegno generale di riduzione e in prospettiva di eliminazione della povertà in forme coerenti con gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile.

L'APE è un accordo commerciale orientato allo sviluppo, che offre alle Isole Salomone un accesso asimmetrico al mercato e consente ad esse di proteggere settori sensibili dalla liberalizzazione, prevedendo nel contempo un numero cospicuo di misure di salvaguardia e una clausola a tutela di industrie nascenti. Esso contiene inoltre disposizioni relative alle norme di origine che agevolano le esportazioni delle Isole Salomone nell'UE. Tali disposizioni contribuiscono all'obiettivo della coerenza delle politiche per lo sviluppo e sono conformi all'articolo 208, paragrafo 2, TFUE.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente decisione del Consiglio è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 3 TFUE, la politica commerciale comune è definita quale competenza esclusiva dell'Unione.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è necessaria al fine di attuare gli impegni internazionali dell'Unione stabiliti nell'accordo di partenariato ACP-UE, in particolare al fine di concludere nuovi accordi commerciali compatibili con le disposizioni dell'OMC che eliminino progressivamente gli ostacoli che intralciano gli scambi tra le parti e approfondiscano la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazione d'impatto**

Tra il 2003 e il 2007 è stata condotta una valutazione d'impatto per la sostenibilità (SIA) degli accordi di partenariato economico UE-ACP. Il capitolato d'oneri del progetto è stato pubblicato nel 2002 dalla Commissione europea nell'ambito di una gara d'appalto. Tale gara d'appalto si è conclusa con l'aggiudicazione di un contratto quadro quinquennale a PwC France nell'agosto 2002. Un progetto di relazione finale sulla SIA è stato presentato ai portatori di interessi europei durante l'incontro nell'ambito del dialogo con la società civile dell'UE, organizzato dalla Commissione europea il 23 marzo 2007 a Bruxelles (Belgio).

- **Efficienza normativa e semplificazione**

L'approvazione dell'adesione delle Isole Salomone all'APE non è soggetta a procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali nell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Secondo le proiezioni, nel 2021 le Isole Salomone dovrebbero uscire dalla categoria dei paesi meno sviluppati (PMS); di conseguenza continueranno a beneficiare dell'iniziativa "Tutto tranne le armi", che offre alle esportazioni di tale paese un accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi doganali e da contingenti, per un periodo transitorio di tre anni a decorrere a tale data. Non si avrà alcuna incidenza sul bilancio, in quanto l'adesione all'accordo consentirà alle Isole Salomone di mantenere le medesime condizioni di accesso al mercato dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Benefici dell'adesione per gli operatori economici**

L'APE stabilisce le condizioni che consentono agli operatori economici dell'UE di sfruttare pienamente le opportunità offerte alle rispettive economie. Nel corso dell'attuazione dell'APE gli esportatori dell'UE di prodotti industriali destinati alle Isole Salomone saranno in larga misura esonerati dal pagamento di dazi doganali. L'accordo è conforme ai criteri stabiliti all'articolo XXIV del GATT 1994 (eliminazione dei dazi e delle altre regolamentazioni restrittive del commercio per la quasi totalità degli scambi tra le parti): in effetti riguarda il 90,3 % delle linee tariffarie, corrispondenti all'83 % in volume delle esportazioni dell'UE su un arco di 15 anni. Le Isole Salomone trarranno vantaggio dal mantenimento dell'accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi doganali e da contingenti.

L'APE stabilisce inoltre una serie di disposizioni in vari settori, tra cui lo sviluppo sostenibile, gli ostacoli tecnici agli scambi e le misure sanitarie e fitosanitarie. Le parti dell'APE partecipano inoltre al comitato per il commercio istituito in forza dell'accordo. La possibilità per l'UE di avvalersi del meccanismo bilaterale di risoluzione delle controverse previsto nell'ambito dell'accordo contribuisce all'obiettivo di assicurare un contesto trasparente, non discriminatorio e prevedibile per gli operatori dell'UE nei paesi del Pacifico.

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le Isole Salomone parteciperanno al comitato per il commercio istituito in conformità dell'articolo 68 dell'APE, che si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo, tra cui il monitoraggio e il riesame di tale attuazione, il coordinamento e la consultazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi e di questioni sanitarie e fitosanitarie, l'individuazione e il riesame dei settori e prodotti prioritari e dei relativi ambiti di cooperazione prioritari e la formulazione di raccomandazioni per eventuali modifiche dell'accordo. Il comitato per il commercio è composto dai rappresentanti delle parti.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Gli articoli 1 e 2 della proposta contengono disposizioni sull'approvazione, a nome dell'Unione, dell'adesione delle Isole Salomone all'APE e sulle notifiche per l'espressione del consenso dell'Unione europea all'adesione e all'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del medesimo.

L'articolo 3 specifica che l'approvazione dell'adesione non deve essere intesa come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

L'articolo 4 stabilisce la data di entrata in vigore della decisione.

2019/0099 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione delle Isole Salomone all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per accordi di partenariato economico con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico[3].

(2) Il 30 luglio 2009 l'Unione (all'epoca la Comunità europea) ha firmato l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra[4] ("l'accordo di partenariato interinale"), che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico. L'accordo di partenariato interinale è applicato a titolo provvisorio dallo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, dalla Repubblica di Figi e dallo Stato indipendente di Samoa rispettivamente dal 20 dicembre 2009, dal 28 luglio 2014 e dal 31 dicembre 2018.

(3) L'articolo 80 dell'accordo stabilisce le disposizioni relative all'adesione di altri Stati insulari del Pacifico.

(4) Il 4 giugno 2018 le Isole Salomone hanno presentato al Consiglio una richiesta di adesione congiuntamente a un'offerta di accesso al mercato.

(5) La Commissione ha valutato l'offerta delle Isole Salomone e, previe modifiche, l'ha ritenuta accettabile. Di conseguenza ha concluso i negoziati con le Isole Salomone il 23 ottobre 2018.

(6) Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, dell'accordo, l'Unione e le Isole Salomone applicano l'accordo a titolo provvisorio trascorsi dieci giorni dalla data in cui si sono notificate per iscritto l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

(7) L'adesione delle Isole Salomone dovrebbe essere approvata a nome dell'Unione,

---

[3] Direttive del Consiglio per il negoziato di accordi di partenariato economico con i paesi e le regioni ACP [9930/02 (DG E II) HH/sg].

[4] Decisione 2009/729/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'adesione delle Isole Salomone all'accordo di partenariato interinale tra l'Unione europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra ("l'accordo di partenariato interinale") è approvata a nome dell'Unione, fatto salvo il deposito da parte delle Isole Salomone dell'atto di adesione a norma dell'articolo 80 di tale accordo.

2. I testi dell'offerta di accesso al mercato delle Isole Salomone sono acclusi alla presente decisione.

3. Il Presidente del Consiglio, a nome dell'Unione, notifica alle parti dell'accordo di partenariato interinale e alle Isole Salomone l'approvazione, da parte dell'Unione, dell'adesione delle Isole Salomone all'accordo di partenariato interinale.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo di partenariato interinale tra l'Unione e le Isole Salomone, il Presidente del Consiglio, a nome dell'Unione europea, procede alla notifica di cui all'articolo 76, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato interinale.

2. L'Unione e le Isole Salomone applicano l'accordo di partenariato interinale a titolo provvisorio trascorsi dieci giorni dalla data in cui, a norma del paragrafo 1, si sono notificate per iscritto l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 3

L'approvazione dell'adesione delle Isole Salomone non può essere intesa come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente